

COMUNE DI LOCATELLO

Provincia di Bergamo



Cap. 24030
Piazza Libertà n. 4

tel 035866028 fax 035866330
C.F. 00542010160



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 17 DEL 13/10/2012

CAPO 1

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto come segue:

In economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme tecnico-amministrative, la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della Legge 24 aprile 1989 n. 14 .

RETE Di Distribuzione

Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che portano dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portando l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e la manutenzione a cura e spese del Comune. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si divide in:

impianto esterno: comprende tutte le attrezzature e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che è ubicato su un collettore di derivazione per più utenze, in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o, eccezionalmente e solo per le utenze già esistenti, in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

impianto interno: comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, in idoneo pozzetto posto sul suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto esterno. Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione dell'esistente impianto deve essere costruito con derivazioni a pettine in luogo pubblico, se destinate a più utenze, oppure con un pozzetto sul confine di proprietà, ma accessibile dal suolo pubblico, se destinato ad una

sola utenza. In nessun caso, per le nuove utenze è consentito realizzare il pozzetto per il contatore in locali chiusi o in luoghi non accessibili alla proprietà pubblica.

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

La posa di tubazione dell'acquedotto non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenza con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve essere possibilmente rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una contro tubazione per un minimo di 1 m per parte. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passa cavo. La posa delle tubazioni degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 20 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensione e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

La concessione di uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1- Categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2- Categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale, etc.;
- 3- Categoria per uso speciale per attività produttiva;
- 4- Categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali.

La concessione di uso speciale per attività produttiva è facoltativa, secondo la disponibilità della falda acquifera.

Le concessioni approvate sono irrevocabili per qualsiasi uso.

Art. 3

La fornitura dell'acqua viene concessa come segue:

- 1- Ai proprietari degli stabili;
- 2- Agli inquilini, quali devono presentare, all'atto del contratto di fornitura, copia del contratto di locazione ed autorizzazione del proprietario. Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda di fornitura deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi; in tal caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

La rete di distribuzione dell'acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi nel suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

Art. 4

Il servizio di somministrazione d'acqua potabile viene effettuato secondo idonea rete idrica nel centro urbano esistente per soddisfare l'uso domestico dei cittadini residenti.

Con apposito piano di risanamento del territorio, deve essere assicurata la fornitura dell'acqua potabile anche alle cascine agricole e case sparse esistenti nel territorio comunale.

In tale piano finanziario deve essere prevista una quota di partecipazione alla spesa relativa da parte delle proprietà interessate, da fissarsi con apposito atto deliberatorio.

Per le case agricole esistenti, limitatamente all'uso domestico, la partecipazione alla spesa non potrà superare il 50% del costo dell'opera con l'esclusione di eventuali finanziamenti statali o regionali assegnati.

Ogni nuovo insediamento residenziale o per attività produttiva, prima d'ottenere la concessione d'uso di acqua potabile, deve assumere, a carico del proprietario interessato, oltre alla presa della condotta occorrente per l'allacciamento, una quota della spesa relativa al potenziamento dell'impianto e per la costruzione di nuovi pozzi e la captazione di nuove sorgenti che si renderanno necessari, commisurata all'entità dell'acqua richiesta ed alla spesa presunta per la realizzazione delle nuove opere.

Art. 5

Ogni concessione è precaria fatta con regolare atto di convenzione e può essere sospesa da parte del Comune o Ente gestore in qualunque momento senza preavviso né indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa d'acqua e si rinnova tacitamente, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 6

Le domande di concessione dovranno essere estese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la Via, il numero civico e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Per i Consorzi, Enti gestori, Aziende speciali è necessario il visto di conformità da parte del Comune.

Art. 7

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario o amministratore di condominio ripartire la spesa relativa ai propri inquilini o singoli condomini.

E' vietato il consumo di acqua per usi diversi da quelli previsti dalla concessione.

Art. 8

L'acqua verrà distribuita continuativamente; il Comune però si riserverà, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune o Ente gestore è obbligato ad avvertire tempestivamente gli utenti, a mezzo di pubblico avviso; né in questo caso né di quello di interruzione per rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Una copia della planimetria della rete di distribuzione deve essere depositata in Comune ed aggiornata annualmente, con indicati i punti dove sono ubicati gli idranti e le prese antincendio, con verifica annuale di funzionamento ai fini della Protezione Civile.

CAPO III

Art. 9

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà viene ad essere frazionata dovrà pure separarsi le condotte di distribuzione con presa separata dalla tubazione principale.

Art. 10

Le opere di prese e le tubature relative alla rete di distribuzione, fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà comunale.

L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la Tesoreria Comunale, dopo l'accertamento del lavoro necessario.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o verifica di qualsiasi conduttura e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'intermo della proprietà privata, dalla tubazione stradale fino al contatore compreso, è eseguito esclusivamente dal Comune direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati. Quanto sopra è pertanto vietato agli utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire da parte del Comune ogni altra azione a norma di legge.

L'esecuzione delle opere murarie e degli scavi per nuovi allacciamenti o modifiche dovrà essere eseguita a cura e spese dell'utente secondo le direttive impartite dal Comune.

All'origine di ogni derivazione verrà collocato prima del contatore, interrato o in vista, un rubinetto d'arresto del quale solo il Comune terrà ed userà la chiave e per la cui manovra è fatto assoluto divieto all'utente. All'estremità della derivazione e subito dopo il contatore, verrà collocata dal privato una valvola a sfera con un ritegno incorporato che l'utente potrà manovrare solo in caso di necessità di isolamento dall'impianto privato.

Art. 11

Il contatore sarà fornito dal Comune e le relative tariffe verranno deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 12

In seguito all'eseguito deposito, verrà dato corso all'opera di presa. Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio. Per ogni utente ove è possibile e per le nuove costruzioni il contatore deve essere posto al limite della proprietà privata e accessibile dalla proprietà pubblica. Le dimensioni del pozzetto devono avere una camera interna di 80x80 cm. . La tubazione deve essere posta a una profondità di 1 m. Per l'installazione di più contatori le dimensioni del prospetto sono fissate dal Comune.

Art. 13

Al contatore verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione di esso. Così pure il Comune provvederà per quanto riguarda le opere idrauliche alla manutenzione delle opere di presa sino al contatore. L'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute. L'esecuzione degli scavi e delle opere murarie dovrà essere eseguita a cura e spese dell'utente e secondo le direttive impartite dal Comune.

Art. 14

L'utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la condotta di presa, il contatore e gli accessori di proprietà del gestore, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabili.

L'utente è responsabile di eventuali danni provocati dallo stesso per negligenza, incuria o abuso.

L'utente deve provvedere a proteggere adeguatamente dal gelo la condotta di presa, il contatore e i relativi apparecchi. Sono a carico dell'utente le spese per disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua dispersa ed eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acqua.

Art. 15

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune o Ente gestore o Consorzio si riserva perciò il diritto di verificare, in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione con tempi prefissati.

CAPO IV

LETTURA CONTATORI

Art. 16

La lettura dei contatori può essere eseguita periodicamente; è in facoltà dell'Amministrazione fissare acconti sul consumo medio dei periodi precedenti, salvo conguaglio dopo avvenuta lettura annuale da effettuarsi obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

L'amministrazione ha, però, diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura sia gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e letture dà diritto all'amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua; la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art. 17

In base alle letture rilevate, L'ufficio procede al computo del consumo avvenuto, per l'accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo di abbonamento.

Art. 18

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.

Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo è fondato.

Sarà ammessa una tolleranza del cinque per cento (5%) sulle indicazioni del contatore.

Art. 19

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il consumo per il periodo di mancato funzionamento viene valutato in base alla media delle due letture precedenti.

In caso di impossibilità di lettura per cause imputabili all'utente o di mancata comunicazione del consumo da parte dell'utente, il Comune si riserva di addebitare un consumo presunto pari al cento per cento (100%) del consumo effettuato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

CAPO V

PAGAMENTI

Art. 20

Presso l'ufficio di gestione del servizio acquedotto deve essere custodito un libro mastro, contenente la partita dei consumi di ogni utente secondo la lettura dei contatori, da effettuarsi almeno una volta l'anno per le utenze ad uso domestico, mentre per le utenze speciali è facoltà dell'Ente Gestore effettuare letture anche mensili.

Art.21

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato dall'utente entro la data di scadenza riportata sulla stessa.

Trascorsa la data predetta l'utente è considerato moroso, senza necessità di preventiva messa in mora.

Art. 22

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza, il Comune invia il sollecito scritto dando tempo 20 giorni per il pagamento, avvisando che trascorso tale periodo procederà senz'altro alla sospensione della fornitura, che potrà essere ripristinata dietro versamento di quanto dovuto e dei diritti previsti per l'operazione.

Il pagamento della bolletta scaduta comporta la corresponsione di un'indennità di mora del 10% dell'importo della bolletta, con un minimo di € 2,00.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di esigere ogni arretrato per qualsiasi titolo dovuto ed eventuali conguagli fiscali.

Art. 23

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, oltre all'assolvimento delle somme dovute e dei diritti per rimborsi spese ivi occorrenti, l'utente è tenuto a pagare la somma di € 100,00 per la rimessa in servizio.

Qualora l'utente risulti moroso, il Comune si riserva di non accordare allo stesso l'apertura di una nuova utenza anche in altra località, sino a che non estingua totalmente la posizione debitoria.

CAPO VI

INDENNIZZI

Art. 24

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alla sua bocca d'afflusso, affinché si possa porvi subito in riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore ai 5 giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo dell'erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo.

L'utente deve però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione all'ufficio Comunale.

CAPO VII

DETERMINAZIONE COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI

Art. 25

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere approvato con apposito atto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati dal decreto del Ministro delle Finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

Art. 26

Per l'anno 2012 le tariffe delle utenze per il servizio degli acquedotti sono determinate dal Comune gestore o Consorzio o Ente gestore con delibera consigliare, in deroga all'art. 17, comma primo, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% dei costi di gestione, da approvarsi con apposito atto deliberativo congiuntamente alla determinazione delle tariffe, a norma di quanto indicato nell'art. 9, delle Legge n. 144 del 24 aprile 1989.

Art. 27

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dalla Giunta Comunale annualmente, sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo la seguente distribuzione:

1. Categoria per uso potabile domestico ordinario;
2. Categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale, etc.;
3. Categoria per uso speciale per attività produttiva e di confezionamento;
4. Categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali.

Per la quarta categoria di utenza sopra citata connessa all'allevamento degli animali, il costo unitario del servizio a mc. non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

Il provento derivate dall'applicazione delle tariffe sopra citate per il servizio dell'acquedotto non può essere in alcun caso superiore al 100% dei costi di gestione e comunque non può essere inferiore all'80% di tali costi di gestione.

Tali limiti verranno adeguati di volta, in volta in base alla legge nazionale per la finanza locale e sono limitati per l'anno 2012 alle percentuali sopraindicate.

Sono escluse dalle tariffe del presente Regolamento le applicazioni di attività imposte e tasse sugli scarichi delle acque provenienti da qualsiasi attività ed uso di acque.

CAPO VIII

DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

Art. 28

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Sarà punito con multa variabile da € 5,00 a € 100,00, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Nella contravvenzione commessa da minori, rispondono i rispettivi genitori.

Art. 29

E' proibito agli abbonati di lasciare innestate alla propria diramazione una presa o diramazioni a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

E' necessario quanto sopra, interporre, per gli usi dell'acqua per latrina, una vaschetta aperta con rubinetto o galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplice accorgimenti (quali sfiati, etc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

Art. 30

E' vietato agli abbonati di usare le chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art. 31

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da € 5,00 a € 100,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 32

L'utente è responsabile dell'integrità del sigillo del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ad alla condotta, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risultasse volontaria, ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

CAPO IX

Art. 33

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, etc. relative ad abbonamenti trapassi, cessazioni e variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 34

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme.

Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

CAPO X

Art. 35

Le disposizioni del presente Regolamento faranno parte integrante del Contratto di cessione.

Art. 36

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte, le disposizioni del presente Regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.